

Codice A2106B

D.D. 29 dicembre 2021, n. 438

**L.R n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. (modificata dalla L.R 32 del 14.12.2021) "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" - D.G.R. n. 49-4417 e 51-4419 del 22.12.2021- Impegno di spesa di euro 58.750,82 (o.f.i) sul capitolo 110886, annualità 2022 e 2023 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Approvazione dell**



**ATTO DD 438/A2106B/2021**

**DEL 29/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** L.R n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. (modificata dalla L.R 32 del 14.12.2021) “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” - D.G.R. n. 49-4417 e 51-4419 del 22.12.2021- Impegno di spesa di euro 58.750,82 (o.f.i) sul capitolo 110886, annualità 2022 e 2023 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Approvazione dello schema di contratto per l’Affidamento a Finpiemonte S.p.A..

Premesso che:

la legge regionale n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. 8 (modificata dalla L.R 32 del 14.12.2021) “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali;

l’articolo 4 della suddetta legge regionale fornisce la definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci;

ai sensi degli articoli 40 e 46 della suddetta legge regionale, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria agli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (categoria B);

la Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l’erogazione, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017, dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l’erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/2009 s.m.i., rinviando, con la DGR citata, la definizione degli interventi prioritari a specifici provvedimenti di dettaglio anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno

delle spese di categoria B.

Premesso altresì che

-con D.G.R. n. 49-4417 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019, le disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B), destinando complessivi euro 2.000.000,00;

con il medesimo provvedimento deliberativo la Giunta regionale ha stabilito, per quanto sopra richiamato, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. in continuità con la gestione di analogo finanziamento concesso per gli enti pubblici ai sensi della legge regionale 2/2009;

con DGR n. 51-4419 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019 le disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B), destinando complessivi euro 3.000.000,00;

con il medesimo provvedimento la Giunta ha deliberato di incrementare, per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00, il Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2017 e di destinare tale incremento per l'erogazione della tipologia dei contributi sopra riportati;

Richiamate la Determinazione n. 397/2021 e n. 432/2021 con le quali sono state impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A. le risorse complessive pari ad euro 5.000.000,00

Ritenuto di rettificare la determinazione n. 397/2021 per quel che concerne l'erogazione delle risorse prevedendo che essa avvenga secondo la scansione temporale prevista dal contratto, allegato e parte integrante della presente determinazione

visto che, in virtù delle DGR sopra richiamate, è stata richiesta a Finpiemonte S.p.A. una collaborazione professionale per la gestione dei contributi concessi a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B) e che la società ha trasmesso con nota n. CHC/AF/21-88838 del 29.12.2021 il relativo preventivo di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 della Convenzione Quadro, con dettaglio dei costi e delle ore previste, per un importo complessivo pari ad € 58.750,82 (IVA inclusa);

preso atto che, sulla base degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018 e della successiva D.D. n. 43/A10000 del 27.02.2018 adottata dal Segretariato generale, è stata effettuata una valutazione positiva circa la congruità dell'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A. come risulta dalla corrispondenza agli atti del Settore Sport e Tempo Libero;

vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. Approvazione dello Schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.L.gs n. 50/2016, in ragione

degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A;

vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017; sussistono le condizioni per:

1) approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio di cui alla nota. prot. n CHC/AF/21-88838 del 29.12.2021, inerente le attività di gestione delle risorse economiche stanziare in attuazione delle DGR n. 49-4417 e n. 51-4419 del 22.12. pari a euro 5.000.000,00 . Il corrispettivo totale per l'affidamento delle attività per il periodo 2022- 2023, assomma a euro 58.750,82 (IVA inclusa), da impegnare a favore di Finpiemonte (codice beneficiario 12613), attraverso movimenti contabili delegati da parte del Settore "Indirizzi e controlli Società Partecipate", secondo la seguente ripartizione tra gli esercizi finanziari

- anno 2022 euro 40.536,26 (IVA inclusa) sul capitolo 110886 con impegno delegato
- anno 2023- euro 18.214,56 (IVA inclusa) sul capitolo 110886 con impegno delegato;

2) affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (Rep. n. 164/2021), a Finpiemonte S.p.A. la gestione sino al 31/12/2023 delle attività collegate alle risorse pari a euro 5.000.000,00 stanziare in attuazione alle DGR n. 49-4417 e n. 51-4419 del 22.12.2021, delle determinazioni n. 397/2021 e 432/2021 per la gestione dei contributi concessi a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B)

3) approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte spa per la gestione dei contributi concessi a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B) , allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale

4) impegnare, attraverso movimenti contabili delegati da parte del Settore "Indirizzi e controlli Società Partecipate", a copertura del corrispettivo di gestione derivante dal citato affidamento, la somma di euro 58.750,82 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata:

- anno 2022 euro 40.536,26 .(IVA inclusa) sul capitolo 110886 con impegno delegato;
- anno 2023 euro 18.214,56 (IVA inclusa) sul capitolo 110886 con impegno delegato;

5) dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza. I suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio regionale

6) ribadire che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro...58.750,82 risulta così suddivisa:

euro 48.156,41 quale imponibile da versare al beneficiario; euro 10594,41 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Il provvedimento non determina oneri impliciti per il Bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile; .

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42";
- la L.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
- la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione

della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

- la L.R del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- la L.R n. 33 del 15.12.2021 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023"
- la DGR 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di Pag 6 di 21ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità; "
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R n 1-4046 del 17.10.2016, Disciplina del Sistema dei controlli interni, art. .6, comma 2, così come modificata con DGR 1-3361 del 14 giugno 2021)
- preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa

## **DETERMINA**

- a. di approvare, in conformità alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte con nota. prot. n CHC/AF/21-88838 del 29.12.2021, inerente le attività di gestione delle risorse stanziare e trasferite in attuazione delle DGR n. 49-4417 e n. 51-4419 del 22.12.2021;
- b. di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione dei contributi di cui alle DGR n. 49-4417 e n. 51-4419 del

22.12. 2021, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che, in fase di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche non sostanziali per una migliore stesura del testo contrattuale;

- c. di impegnare, attraverso movimenti contabili delegati da parte del Settore "Indirizzi e controlli Società Partecipate", a copertura dei corrispettivi di cui al sopraccitato contratto, la somma di euro 58.750,82 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata: • anno 2022 euro 40.536,26 (IVA inclusa) sul capitolo 110886 con impegno delegato – anno 2023 euro 18.214,56 (Iva inclusa) sul capitolo 110886 con impegno delegato;
- d. di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- e. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 58.750,82 risulta così suddivisa: euro 48.156,41 quale imponibile da versare al beneficiario; euro 10594,41 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972. La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- f. di rettificare la determinazione n. 397/2021 per quel che concerne l'erogazione delle risorse prevedendo che essa avvenga secondo la scansione temporale prevista dal contratto, allegato e parte integrante della presente determinazione

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – sezione "Amministrazione Trasparente".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: euro 48.156,41 (IVA ESCLUSA)

Responsabile del procedimento: Carla Villari

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

LA DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Carla Villari

Allegato

**Rep.-n.**

**REGIONE PIEMONTE**

**SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007  
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.  
DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DI  
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI  
ALLA RIQUALIFICAZIONE, ALLA SOSTENIBILITA’  
PAESAGGISTICA, AMBIENTALE ED ENERGETICA, AL  
POTENZIAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
IMPIANTISTICO DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO  
MONTANO E DELL’OFFERTA TURISTICA A FAVORE DI ENTI  
PUBBLICI E/O PRIVATI (CATEGORIA B).**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport - Turismo e Sport, in persona della Direttrice Dott.ssa Paola Casagrande, nata a ..... il \_\_\_\_\_, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 155.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Dirigente Delegato Dott. Alessandro Serlenga, nato a .... il ....., domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito

Gaia Orsini di Torino, in data 30.6.2021, rep. n. 4261, registrata a Torino in data 30.6.2021 n. 32527, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del ..... (nel seguito Finpiemonte) nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”.

**PREMESSO CHE**

- a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- b. in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- c. ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;
- d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
  - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente



partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

- a. con D.G.R. n. 49-4417 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019, le disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B), destinando complessivi euro 2.000.000,00;

- b. con il medesimo provvedimento deliberativo la Giunta regionale ha stabilito, per quanto sopra richiamato, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. in continuità con la gestione di analogo finanziamento concesso per gli enti pubblici ai sensi della legge regionale 2/2009;

- c. con DGR n. 51-4419 del 22.12.2021 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 2/2019 le disposizioni per l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti pubblici (categoria B), destinando complessivi

euro 3.000.000,00;

d. con il medesimo provvedimento la Giunta ha deliberato di incrementare, per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00, il Fondo già istituito presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2017 e di destinare tale incremento per l'erogazione della tipologia dei contributi sopra riportati;

e. conseguentemente, le risorse complessive pari ad Euro 5.000.000,00 saranno trasferite a Finpiemonte secondo quanto previsto dal presente contratto;

- le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione dei contributi di cui all'oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con DGR 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte SpA le attività di gestione delle erogazioni dei contributi concessi dalla la Giunta regionale a favore dei soggetti pubblici e/o privati a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B); dette attività dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalle DGR n. 49-4417 del 22.12.2021 e n. 51-4419 del 22.12.2021

nonché dai successivi provvedimenti e dalle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. Nello specifico, la Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate nel successivo articolo 2, concernenti l'attività di controllo sulla rendicontazione e realizzazione degli interventi in conseguenza delle attività istruttorie svolte dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport

**Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte, le seguenti attività:

- a. Supporto nella definizione della Misura e dell'impostazione del flusso operativo;
- b. Ricezione, caricamento dati e archiviazione dei rendiconti riferiti alla realizzazione di interventi ed allineamenti anagrafici;
- c. Esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione dei progetti;
- d. Esame delle dichiarazioni di spesa;
- e. Esame delle integrazioni sulle dichiarazioni di spesa;
- f. verifiche per adempimenti pre-erogazione aiuti (Regolarità D.u.r.c. e Certificazione Antimafia, ove prevista);
- g. Erogazione contributo;
- h. Predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie di concessione ed erogazione;
- i. Adozione degli atti di revoca;
- j. Azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti

(monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);

- k. Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;
- l. Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;
- m. Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- n. Evasione richieste effettuate dall'affidante (stato attuazione misura attraverso comunicazione periodica alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport degli importi erogati ai singoli beneficiari);
- o. Predisposizione documentazione ex art 26 CQ;

**Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative; in particolare, competono ad essa le attività di seguito elencate:

- a) predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalle DGR n. 49-4417 del 22.12.2021 e n. 51-4419 del 22.12.2021 e successivi provvedimenti, ivi compresa la predisposizione del bando con conseguente individuazione dei soggetti beneficiari e ripartizione

tra gli stessi dei finanziamenti;

b) la definizione di eventuale modulistica, in raccordo e coordinamento con Finpiemonte.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione - Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport - Turismo e Sport, l'ispezione e il controllo della documentazione, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

#### **Art. 4 – Fondo - Risorse**

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto dalle DGR n. 49-4417 del 22.12.2021 e n. 51-4419 del 22.12.2021, si impegna a trasferire a Finpiemonte su conto corrente bancario, indicato dalla società medesima, la somma complessiva di € 5.000.000,00 secondo la seguente scansione temporale:

- euro 548.950,40, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, per le attività conseguenti allo scorrimento della graduatoria del bando cat. B, annualità 2019, approvata con Determinazione n. 760 del 20.12.2019;

- euro 4.451.049,60 a seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha

durata sino al 31/12/2023, salvo comunicazione di chiusura delle attività in data precedente e fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

**Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte l'elenco indicato all'art.3, comma 1 lett. a) del presente atto ed eventuali suoi aggiornamenti nonché le interpretazioni attinenti le materie oggetto di affidamento.

**Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport - Turismo e Sport (a mezzo pec con protocollo n. CHC/AF/21-88838 del 28.12.2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti complessivamente in Euro 58.750,82 (IVA 22% inclusa) da impegnarsi nel seguente modo: euro 40.536,26 per l'annualità 2022 ed euro 18.214,56 per l'annualità 2023.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 110886/2022 e 110886/2023 del Bilancio regionale 2021-2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da

attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

**Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

**Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

**Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.



2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati

devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

**Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

**Art. 13 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

**Art. 14 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

**Art. 15 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, la Direttrice della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport:

Dott.ssa Paola Casagrande

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Per Finpiemonte S.p.A, il Dirigente delegato:

Dr. Alessandro Serlenga

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

**ALLEGATO 1**

**Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.**

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo dei contributi a favore dei soggetti privati e/o pubblici a sostegno degli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica degli enti privati (categoria B), cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della DGR n. 1-6847 del 18.5.2018.

## **1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali

sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

### **Banche dati di riferimento:**

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

## **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

## **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

*(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)*

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.



Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

### **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

### **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.